

COMUNE DI ROGNO
(Provincia di Bergamo)

Imposta Unica Comunale
Regolamento per l'applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Delibera
del Consiglio Comunale
n. del

SOMMARIO

- art. 1. Oggetto del regolamento
- art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- art. 5. Presupposto
- art. 6. Soggetto attivo
- art. 7. Soggetti passivi
- art. 8. Locali e aree scoperte
- art. 9. Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati
- art. 11. Determinazione della base imponibile
- art. 12. Istituzioni scolastiche statali
- art. 13. Costo di gestione
- art. 14. Determinazione delle tariffe del tributo
- art. 15. Articolazione della tariffa
- art. 16. Tariffa per utenze domestiche
- art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- art. 20. Obbligazione tributaria
- art. 21. Zone non servite
- art. 22. Mancato svolgimento del servizio
- art. 23. Riduzione
- art. 24. Tributo giornaliero
- art. 25. Tributo provinciale
- art. 26. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- art. 27. Versamenti
- art. 28. Rimborsi e compensazione
- art. 29. Importi minimi
- art. 30. Funzionario responsabile

- art. 31. Attivita' di verifica ed accertamento
- art. 32. Accertamento con adesione
- art. 33. Sanzioni ed interessi
- art. 34. Riscossione coattiva
- art. 35. Trattamento dei dati personali
- art. 36. Disposizioni finali ed efficacia

ALLEGATI

Allegato A: sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Allegato B: categorie di utenze non domestiche

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rogno dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.

L'entrata qui disciplinata ha **natura tributaria**, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Rogno, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti; nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. **Si definisce «rifiuto»**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma;
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla

civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 4. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono **escluse dal campo di applicazione** della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono **altresi escluse** dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il **possesso** o la detenzione a qualsiasi titolo di **locali o aree scoperte** a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti** urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 8.
2. Si intendono per:
 - a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 6. SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 7. SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da **coloro che possiedono o detengono** i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 9, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di **detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi** nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in **multiproprietà e per i centri commerciali integrati**, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 8. LOCALI E AREE SCOPERTE

1. **Si intendono per locali** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. **Si intendono per aree scoperte** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazzi, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.

Art. 9. LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. **Non sono soggetti** all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche**
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredate;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di validità del provvedimento fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - Utenze non domestiche**
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
- b) **aree scoperte pertinenziali o accessorie** a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse a norma dell'art. 9 comma 1;
- c) **aree comuni condominiali** ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni ad eccezione delle aree scoperte operative.

Art. 10. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente **rifiuti speciali non assimilati** agli urbani ai sensi delle vigenti normative, in applicazione anche delle disposizioni contenute al precedente art. 3, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 11. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 12. ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. **La somma attribuita al Comune** ai sensi del comma precedente è **sottratta dal costo** che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 13. COSTO DI GESTIONE

- 1) La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2) I costi del servizio vengono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999.
- 3) Il Piano Finanziario indica, in particolare, gli eventuali scostamenti che si siano verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4) E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo ed a consuntivo della tassa sui rifiuti al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al costo effettivo del servizio;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da una negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a quanto preventivato ed insufficiente alla copertura dei costi.
- 5) Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

Art. 14. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1) La TARI è corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tariffa viene determinata sulla base del Piano Finanziario con apposita deliberazione consiliare da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 3) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine specificato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non viene adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
- 4) In deroga a quanto sopra ed alla norma dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe della TARI possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 15. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

- 1) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite, in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2) La tariffa è articolata nelle fasce di "utenza domestica" e di "utenza non domestica".
- 3) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 4, comma 2°, del D.P.R. n. 158/1999. La ripartizione viene stabilita annualmente con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe.

4) E' assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art.1, comma 658, della legge 27/12/2013, n. 147, attraverso l'abbattimento del 10% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile del tributo alle utenze che utilizzano una "compostiera" per il riciclo in loco di tutta la frazione umida dei rifiuti domestici.

Per avere diritto alla riduzione, l'utente dovrà presentare una dichiarazione di attivazione del compostaggio domestico e di rinuncia all'utilizzo del servizio di raccolta domiciliare della frazione organica. Per il primo anno di utilizzo, la detrazione spetta se la comunicazione viene presentata entro il primo semestre; diversamente spetterà a partire dall'anno successivo, fatto salvo l'obbligo di rinnovo annuale.

La dichiarazione di attivazione dovrà essere corredata dalla documentazione fotografica della "compostiera" da cui si possa rilevare l'effettiva installazione "in loco". Non sono considerate, ai fini della agevolazione di cui al presente comma, forme diverse di compostaggio quali, ad esempio, il cumulo biologico o la buca del letame o l'utilizzo di contenitori non progettati per il compostaggio domestico.

Il Comune può disporre accessi e verifiche per il controllo sull'effettivo uso della compostiera e sul mancato utilizzo del servizio di raccolta domiciliare della frazione organica. Qualora dai controlli emerga il mancato utilizzo della compostiera e/o il conferimento di rifiuti organici al servizio di raccolta domiciliare, la riduzione verrà revocata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di accertamento.

Per ogni compostiera utilizzata compete l'agevolazione per una sola unità abitativa.

Art. 16. TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

1) La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2) La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione alla quantità di "rifiuti indifferenziati" conferiti dalle singole utenze, stabilendo una quantità minima al fine di garantire la copertura dei costi.

La quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze viene determinata in ragione del numero e della capacità degli speciali sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da ogni utente.

3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa vengono determinati con la deliberazione tariffaria.

Art. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1) Al fine della determinazione della parte fissa della tariffa per le "utenze domestiche" condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune di Rogno. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano nella medesima abitazione per almeno sei mesi nell'anno solare (ad esempio la colf o la badante che dimora presso la famiglia).

2) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti nel Comune si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune di residenza.. In caso di mancata dichiarazione, fino alla verifica d'ufficio presso il Comune di residenza, la tariffa viene calcolata con riferimento a n. 02 occupanti.

4) Per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 30 mq di superficie imponibile, con i medesimi criteri di arrotondamento di cui al comma precedente.

5) Nel caso di svolgimento di attività di "bed and breakfast", il numero degli occupanti ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa sarà dato dal numero dei componenti il nucleo familiare ospitante sommato al numero dei posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività.

6) Nel caso di "affittacamere" o di abitazioni affittate per uso turistico è dovuta la quota variabile quale utenza domestica calcolata su un numero di componenti pari ai posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività.

7) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa viene calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8) Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio utenza. Le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo.

Art. 18. TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1) La parte fissa della tariffa per le "utenze non domestiche" è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2) La parte variabile della tariffa per le "utenze non domestiche" è determinata parametrando le quantità presunte di produzione di rifiuti per ogni categoria, determinate applicando i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 (coefficienti "kd" e superficie) alla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati prevista per l'anno in corso. Sulla base dei costi attribuiti alle utenze non domestiche viene, quindi, stabilito un costo per kg di rifiuti conferiti, prevedendo una quantità minima a metro quadrato per ogni categoria di utenza al fine di garantire la copertura dei costi. La quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze viene determinata in ragione del numero e della capacità degli speciali sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da ogni utente.

3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione.

Art. 19. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1) Le "utenze non domestiche" sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "B".

2) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "B" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre **dal giorno** in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria **cessa il giorno** in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 27.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

Art. 21. ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma **la distanza viene calcolata** a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate **fuori dalla zona servita**, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è **ridotto in misura del 60%** se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a **300 metri lineari**, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere **appositamente richiesta dal soggetto passivo** con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 22. MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è **dovuto** dai contribuenti coinvolti **in misura massima del 20% della tariffa**.

Art. 23. RIDUZIONI

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune: riduzione del 30%;
 - b) per le utenze domestiche con presenza di bambini di età inferiore ai 36 mesi, la parte variabile della tariffa riferita alla quantità di rifiuti indifferenziati eccedente la quantità minima di cui all'art. 16, secondo comma, è ridotta del 50%;
 - c) per le utenze domestiche con presenza di persone con malattia o handicap che utilizzano presidi di assorbimento, la parte variabile della tariffa riferita alla quantità di rifiuti indifferenziati eccedente la quantità minima di cui all'art. 16, secondo comma, è ridotta del 80%;
- 2) Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a partire dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 3) Riduzione di cui all'art. 15, comma 4°, del presente regolamento.
- 4) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare a decorrere dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae **per periodi inferiori a 183 giorni** nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata **per ciascun metro quadrato** di superficie occupata, **per giorno o frazione di giorno** di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, **nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo** (quota fissa e quota variabile) **maggiorata del 100%**. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione **superiore o pari a 183 giorni dell'anno** solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25. TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 28.

Art. 26. DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare **apposita dichiarazione** di inizio conduzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27. VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, se attivate.
2. Il numero e la scadenza delle rate di versamento verranno stabilite annualmente con delibera di Consiglio comunale.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Art. 28. RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura pari al tasso di interesse legale di volta in volta vigente, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29. IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30. FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 31. ATTIVITA' DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 27 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato con apposito provvedimento dell'Ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio, nonché eventuali altre banche dati disponibili.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene

l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 32. ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente, emanato anche sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 33. SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 35, comma 1 let. a), entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale di volta in volta vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 34. RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento disposto con l'avviso di accertamento di cui all'art. 32 comma 4 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del medesimo, il Comune procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 36. DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine, e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci, juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo- indurenti in genere alla stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture , isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e le loro leghe;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n.254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;

- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.